



COMUNE DI
COMO

**RICOGNIZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ANNO 2024**

(art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016)

Partecipazioni detenute al 31.12.2023

1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo 20, c. 1, del D.Lgs. n. 175/2016 - TUSP, rubricato "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", dispone che, ferma la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'articolo 24, le Amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il Piano di Razionalizzazione è, ai sensi del citato art. 20, da adottarsi ove, dall'analisi dell'assetto complessivo delle società, si riscontrino situazioni di illegittimità delle partecipazioni o emerga la necessità di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Sempre ai sensi del comma 2, qualora si ravvisi la necessità di avviare un piano di razionalizzazione, esso è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo, le pubbliche Amministrazioni approvano inoltre una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di monitoraggio costituita presso il Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) e alla Sezione di controllo della Corte dei Conti territorialmente competente.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 175/2016.

I Piani di Razionalizzazione periodica di cui ai commi 1 e 2 del TUSP devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, e devono essere trasmessi alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP ed alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, con le modalità definite al comma 3 dell'art. 20.

La mancata adozione degli atti comporta una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00 fatto salvo l'eventuale danno rilevato in sede amministrativa o contabile comminata dalla competente Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti (art. 20, comma 7). Nel caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione/razionalizzazione nei tempi prescritti, è inoltre prevista una specifica sanzione civilistica consistente nel divieto di esercizio dei diritti sociali connessi alla partecipazione e nella previsione della sua liquidazione in denaro (art. 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9).

Al fine quindi di descrivere ed eventualmente razionalizzare l'assetto complessivo delle partecipazioni dell'Ente, si redige il presente documento ai sensi del comma 1 e 2 dell'art. 20 del Tusp.

2 - PERIMETRO OGGETTO DI ANALISI

Come stabilito dall'art. 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni del decreto si applicano alle partecipazioni in società direttamente o indirettamente detenute dalla Pubblica Amministrazione con esclusione quindi degli organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (associazioni ecc.).

Da quest'obbligo parrebbero a prima vista escluse le società quotate in forza dell'art. 1, comma 5, del TUSP. Tuttavia, negli ultimi anni la Corte dei Conti ha avuto modo di esprimersi in più occasioni in senso contrario, chiarendo che la **ricognizione** ex art. 20 del TUSP deve riguardare tutte le società partecipate direttamente da Amministrazioni Pubbliche o da società a controllo pubblico e devono essere considerate rilevanti anche le società detenute (indirettamente) per il tramite di una società quotata a controllo pubblico, mentre non rileva la detenzione indiretta tramite una società meramente partecipata.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, dello stesso TUSP, per *partecipazione* si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*. Una società si considera:

- **partecipata direttamente** quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono ad essa diritti amministrativi (lett. f);
- **partecipata indirettamente** quando è detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo di una singola amministrazione (controllo solitario) o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente (controllo congiunto) (lett. g).

A norma del medesimo art. 2, comma 1, lett. n), si intende per *“società a partecipazione pubblica”* le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da Amministrazioni Pubbliche o da società a controllo pubblico (lett. n).

NOZIONE DI “CONTROLLO”

Per tutte le società oggetto di analisi è stata verificata l'eventuale presenza di una situazione di controllo societario secondo la definizione dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP che così recita: *“la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, e quella ulteriore in cui, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”*. In particolare, è stata valutata in maniera specifica l'eventuale sussistenza di un controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) ricorrente per *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)”*.

Sulla nozione di **“controllo”** (e, conseguentemente, sull'individuazione della corretta normativa da applicare) si sono formati, in dottrina e in giurisprudenza, differenti orientamenti interpretativi allorquando, pur in assenza di patti parasociali, la sommatoria dei voti esercitabili da una pluralità di enti pubblici, singolarmente soci di minoranza aventi natura omogenea, superi le soglie indicate dall'art. 2359 del codice civile.

Sul punto si è espresso anche il MEF - Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche – che nel febbraio 2018 ha pubblicato degli orientamenti circa la nozione di società a controllo pubblico secondo il quale tale fattispecie ricorre nelle seguenti ipotesi:

Controllo solitario:

1. il socio dispone della maggioranza assoluta dei voti in assemblea ordinaria;

2. il socio dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3. il socio esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Controllo congiunto:

1. una pluralità di soci esercita il controllo per effetto di norme di legge, di norme statutarie o di patti parasociali;
2. una pluralità di soci dispone della maggioranza assoluta dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed esercita il controllo, anche tramite comportamenti concludenti;
3. una pluralità di soci dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, anche tramite comportamenti concludenti;
4. una pluralità di soci esercita il controllo grazie a vincoli contrattuali con la società.

Ovviamente si considerano a controllo pubblico anche le società in house soggette al controllo analogo e al controllo analogo congiunto, nonché le società a totale partecipazione pubblica.

Secondo questa interpretazione, la situazione di controllo congiunto potrebbe generarsi anche dalla semplice maggioranza delle partecipazioni pubbliche in una società salvo sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati.

Dello stesso tenore appare la definizione di "ente strumentale controllato" fornita dall'art. 11-ter del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e di seguito riportata. Ai sensi del suddetto articolo si trova in situazione di controllo: *«l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione o l'Ente Locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».*

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è in ogni caso estensibile agli enti diversi dalle società.

3 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Secondo l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 le Amministrazioni pubbliche adottano annualmente piani di razionalizzazione ove rilevino, dopo un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, uno dei seguenti requisiti:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 175/2016, le Amministrazioni pubbliche possono detenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (vincolo di scopo).

Nei limiti di quanto sopra, il comma 2 prevede che le Amministrazioni possano costituire, acquisire o mantenere partecipazioni in società, dirette o indirette, esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoelencate (**vincolo di attività**):

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, o allo svolgimento delle relative funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016".

In deroga a quanto sopra esposto, i successivi commi dell'art. 4 consentono l'acquisizione o il mantenimento di partecipazione in società:

- *“aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (comma 3);*
- *“aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili” (comma 7);*
- *“con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. È inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche” (comma 8);*
- *“che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in*

corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica.” (comma 9 bis).

L'art. 26, comma 2, del TUSP prescrive inoltre che l'art. 4 non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione europea.

- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;**
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;**
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Il limite di un milione di euro si applica a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019;**

Poiché il succitato art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP ha ommesso di precisare le modalità di calcolo del “fatturato medio” ai fini del presente Piano di razionalizzazione si terrà conto di quanto indicato nelle Linee Guida MEF - Dipartimento Tesoro Corte dei Conti - *“Revisione periodica delle partecipate articolo 20 del D.Lgs. n. 175/2016 - Censimento delle partecipazioni pubbliche articolo 17 D.L. 90/2014”*.

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;**
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento**

Si deve considerare che le società a partecipazione pubblica sono strutturate come imprese e, dunque, che nell'allocazione dei fattori produttivi debbono raggiungere un risultato economico positivo (anche se non è richiesta loro la massimizzazione del reddito). Per “costi di funzionamento” non possono che considerarsi tutti i componenti negativi di reddito, stante la genericità della locuzione utilizzata dal Legislatore, senza alcuna distinzione se essi diano luogo o meno alle relative manifestazioni numerarie.

Ciò posto, l'azione di contenimento dei costi va ad incidere sui tre livelli di equilibri che devono presidiare ogni gestione d'impresa, ivi comprese quelle pubbliche, e precisamente:

- l'equilibrio economico: la differenza fra componenti negativi e positivi di reddito;
- l'equilibrio finanziario: la differenza fra le entrate e le uscite;
- l'equilibrio patrimoniale: la differenza fra gli investimenti ed i disinvestimenti.

I tre livelli di equilibri sono interdipendenti fra loro e, pertanto, la valutazione di un eventuale contenimento dei costi deve essere considerata in ragione dell'evidenza di disequilibri dei tre livelli. Attraverso gli obiettivi e gli indirizzi ex art. 19, comma 5, del TUSP, l'ente impartisce i principi di contenimento dei costi di funzionamento ivi compresi quelli del personale.


- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.**

4 - LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI COMO

Premesso tutto quanto sopra, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 20 e seguenti del TUSP, il presente documento ha ad oggetto l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Como detiene partecipazioni dirette e indirette alla data del 31.12.2023.

Per maggiore trasparenza, e tenuto conto di quanto sopra esposto in merito alle società quotate, ai soli fini ricognitivi si darà atto dell'esistenza della società Acinque S.p.A. e delle sue controllate. Si ricorda infatti che le disposizioni del D.Lgs. 175/2016 si applicano alle società quotate solo se espressamente previsto (art. 1 comma 5 del D.Lgs. 175/2016), pertanto la medesima società e le sue controllate non saranno oggetto di esame finalizzato alla razionalizzazione.

Rappresentazione grafica delle partecipazioni societarie dirette e indirette detenute dal Comune di Como alla data del 31.12.2023.



1. PARTECIPAZIONI DIRETTE

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Como al 31.12.2023.

N.	Denominazione	Codice fiscale Partita iva	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1	COMODEPUR Scpa in liquidazione	00411590136	30,38	Solo ricognizione. Posta in liquidazione dal 27.12.2021 a seguito della Revisione periodica di cui alla Deliberazione n. 46 del 24.11.2021
2	CSU Srl	02323170130	100	Mantenimento
3	COMO ACQUA Srl	03522110133	2,09	Mantenimento
4	SOCIETÁ DEL POLITEAMA Srl in liquidazione	00640990131	81,6325	Solo ricognizione. Posta in liquidazione dal 2018 a seguito della Revisione straordinaria di cui alla Deliberazione n. 46 del 27.09.2017.
5	SPT HOLDING SpA	01815060130	35,74	Mantenimento Razionalizzazione terminata nel 2023 con la fusione inversa
6	VILLA ERBA SpA	01620430130	7,312	Mantenimento
7	ACINQUE SpA	P.IVA 01978800132 C.F. 95012280137	9,61	Solo ricognizione Società quotata

Le Società in controllo pubblico soggette a revisione periodica (Como Servizi Urbani Srl – Como Acqua Srl – SPT Holding Srl) hanno presentato il programma di valutazione del rischio aziendale, nella Relazione sul governo societario e non emergono situazioni di particolare squilibrio.

2. PARTECIPAZIONI INDIRETTE

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute indirettamente dal Comune di Como al 31.12.2023.

N.	Denominazione	Codice fiscale Partita iva	Soggetto controllante e quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1	ASF Autolinee Srl	02660190139	SPT HOLDING SpA	Mantenimento
2	Acinque Energia Srl	03773040138	ACINQUE SpA 99,75%	Solo ricognizione

N.	Denominazione	Codice fiscale Partita iva	Soggetto controllante e quota di partecipazione	Esito della rilevazione
3	Acinque Innovazione Srl	00802100149	ACINQUE SpA 100%	Solo ricognizione
4	Acinque Tecnologie SpA	01734970120	ACINQUE SpA 100%	Solo ricognizione
5	Acinque Energy Greenway	12476420968	ACINQUE SpA 70%	Solo ricognizione
6	Acinque Ambiente Srl	03653510127	ACINQUE SpA 100%	Solo ricognizione
7	Comocalor SpA	02397150133	ACINQUE SpA 51%	Solo ricognizione
8	Lereti SpA	07063880962	ACINQUE SpA 100%	Solo ricognizione
9	Reti Valtellina Valchiavenna Srl	01017590140	ACINQUE SpA 100%	Solo ricognizione
10	Acinque Farmacie Srl	00962350146	ACINQUE SpA 100%	Solo ricognizione

3. LE AZIENDE NON SOGGETTE A REVISIONE PERIODICA

ACINQUE SPA

La società è una multiutility locale che opera nel settore dei servizi pubblici locali e svolge direttamente e/o indirettamente, attraverso le proprie controllate, le attività di distribuzione del gas naturale, captazione, adduzione potabilizzazione ed erogazione di acqua ad uso civile ed industriale, termovalorizzazione dei rifiuti, gestione di impianti di cogenerazione e di reti di teleriscaldamento, vendita di gas naturale ed energia elettrica, servizio energia.

La società si configura come un player quotato, a maggioranza pubblica, supportato da un partner industriale – A2A Spa – di profilo nazionale. E' soggetta a vigilanza Consob.

La società ha corrisposto negli ultimi anni importi significativi a titolo di dividendi. Nell'esercizio 2023, con riferimento agli utili 2022, e nell'esercizio 2024, con riferimento agli utili 2023, ha corrisposto al Comune la somma di euro 1.612.620,00.

L'art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 175/2016, definisce le "società quotate in borsa" ai fini del TUSP come "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati", così come "le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati". Secondo l'art. 26, comma 3, dello stesso Decreto, "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015". Considerato che Acinque SpA è quotata al mercato telematico azionario e il Comune ne detiene le azioni da data antecedente il 31 dicembre 2015, si deve concludere che il Comune di Como sia senz'altro legittimato al mantenimento della partecipazione. Acinque SpA, a sua volta, detiene partecipazioni come da tabella sopra riportata. Le Aziende elencate costituiscono per il Comune di Como partecipate indirette.

SOCIETA' DEL POLITEAMA SRL – IN LIQUIDAZIONE

Alla luce dei vincoli rappresentati dall'art. 20 del TUSP, nel Piano di Revisione straordinaria approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 27.09.2017, era stata decisa la liquidazione della partecipazione.

Nel 2018 è stato nominato il liquidatore incaricato di svolgere le relative attività. In data 19 marzo 2019 l'assemblea dei soci ha approvato il Programma di Liquidazione proposto dal liquidatore che prevede la vendita del bene in un unico lotto, il vincolo di mantenimento dell'attuale destinazione urbanistica del fabbricato ed il rispetto dei vincoli monumentali.

Nel febbraio 2022 è stata esperita la prima asta pubblica per la vendita del compendio immobiliare andata deserta. In data 20.9.2022 è stato pubblicato un secondo avviso di vendita senza incanto a prezzo ribassato. In data 02.11.2022 il Consiglio comunale ha autorizzato il Sindaco alla partecipazione a tale asta e alla presentazione di una offerta che veniva poi accettata.

Il 28.02.2023 è stato formalizzato l'acquisto del Politeama da parte del Comune di Como e in data 17.05.2023 è stato siglato l'atto di avveramento di condizione sospensiva.

Il Comune risulta dunque proprietario del compendio immobiliare costituito dal Teatro Politeama dismesso.

Nel corso del 2023 la procedura di liquidazione si è conclusa con il pagamento dei debitori per cui dopo l'approvazione del bilancio 2023 (chiuso con un utile di euro 819.823,00) e il pagamento delle imposte il liquidatore ha effettuato una prima ripartizione tra i soci del residuo attivo in proporzione alle quote di capitale sociale. In data 01.07.2024 al Comune di Como è stata liquidata la somma di euro 599.998,76 quale acconto sul riparto finale.

COMODEPUR SCPA – IN LIQUIDAZIONE

La società è partecipata dal Comune di Como e da altri soggetti pubblici e privati e ha gestito un impianto di depurazione delle acque reflue anche provenienti da uso industriale, in base ad una concessione rilasciata a suo tempo dal Comune di Como per il servizio di collettamento e depurazione degli scarichi civili e industriali.

A partire dal 1.01.2021 Como Acqua Srl il - Gestore del S.I.I. – è subentrata nelle attività svolte da Comodepur col trasferimento di tutto il personale. In seguito di tale subentro il Comune non può più detenere la partecipazione. In data 17.12.2021 l'assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di sciogliere anticipatamente la società mettendola in liquidazione volontaria perché risulterebbe conseguito l'oggetto sociale.

Gli effetti della liquidazione decorrono dal 28.12.2021.

Le operazioni di liquidazione sono state affidate a due liquidatori imponendogli, quale limite, che gli stessi devono esercitare le attività di liquidazione nel senso di preservare la disponibilità liquida del "fondo sostituzione impianti", astenendosi dal compiere atti di distribuzione, assegnazione o comunque distribuzione delle risorse anzidette.

Dal 2019 ad oggi è pendente un giudizio davanti al Tribunale di Como tra il Comune di Como, Como Acqua S.r.l. e Comodepur. Si presume che nel corso del 2024 venga depositata la sentenza.

ALTRI ENTI NON SOCIETARI

Esulano dall'applicazione dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 gli enti non societari, ma, a seguito delle indicazioni in particolare della Corte dei Conti Lazio n. 47/2021/GEST, si dà atto che nel Gruppo Amministrazione Pubblica al 31.12.2023, come definito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 dell'8 maggio 2024, rientrano altresì i seguenti Enti:

1	Azienda Sociale Comasca e Lariana	Ente strumentale controllato
2	Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como Lecco e Varese	Ente strumentale partecipato
3	Ente Parco Spina Verde	Ente strumentale partecipato
4	Fondazione Alessandro Volta	Ente strumentale partecipato
5	Società Palchettisti del Teatro Sociale di Como	Ente strumentale partecipato

Pur analizzando le attività degli Enti sopra elencati, e raffrontando la medesima con quella delle società possedute, non si verificano casi di svolgimento di attività analoghe o similari, e risulta quindi rispettato in tutti i casi quanto disposto alla lett. c) dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

5 - RIEPILOGO DEGLI ESITI

Situazione al 31.12.2023 - Esito attuale

Denominazione	Quota partecipazione	Esito della rilevazione
COMO SERVIZI URBANI SRL	100,00	Mantenimento
COMO ACQUA SRL	2,09	Mantenimento
VILLA ERBA SPA	7,312	Mantenimento
SPT HOLDING SPA	35,74	Mantenimento
ASF AUTOLINEE SRL	50,95	Mantenimento In attesa dell'evoluzione circa l'affidamento del servizio mediante gara da parte dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese. Permane l'obiettivo di coordinamento con gli altri soci di SPT Holding per la determinazione di una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione ed efficientamento del servizio da adottare.

6 - INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE SINGOLE PARTECIPAZIONI

In questa sezione si riportano le motivazioni sulle quali si basano le decisioni assunte e si analizzano le società partecipate non quotate, attive, detenute dal Comune di Como. Per ciascuna di esse si descrive l'attività svolta, si verificano i requisiti che ne consentono il mantenimento, si espongono le ragioni del mantenimento stesso o i provvedimenti di razionalizzazione da adottarsi.

L'analisi è indirizzata dal dettato, in particolare, dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016, oltre che dalle motivazioni di convenienza relativa alla gestione dei servizi. Il triennio di riferimento utilizzato per verificare l'esistenza di perdite d'esercizio è composto dagli anni 2021-2023, i contributi in conto esercizio sono elencati se esplicitamente rappresentati alla voce A5 del Conto economico.

Si ribadisce che per le società quotate o da esse controllate tale analisi non verrà proposta in quanto ai sensi dell'art. 26, c. 3, del suddetto Decreto, le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31.12.2015, pertanto non è necessario verificare la rispondenza ai requisiti previsti dal Decreto.

Si ricorda infine che alle società quotate e alle società dalle stesse controllate si applicano le disposizioni contenute nel Decreto solo se espressamente previsto.

1. COMO SERVIZI URBANI SRL

Sotto il profilo giuridico Como Servizi Urbani S.r.l. è una società *in house* interamente partecipata dall'Ente che detiene il 100% delle quote.

Attualmente la società si occupa di:

- mobilità e sosta: è il core business della società e consiste nella gestione degli autosili comunali e delle aree di sosta attrezzate con parcometri. Gestisce altresì un'area di sosta per i camper
- impianti sportivi: la società gestisce il Centro Sportivo di Casate (che comprende uno stadio del ghiaccio, una piscina coperta e una scoperta), il Centro Sportivo di Sagnino (che comprende due campi da calcetto e un campo da tennis), la piscina Sinigaglia
- aree portuali: la società gestisce gli ormeggi
- illuminazione votiva: la società gestisce gli impianti di illuminazione votiva nei nove cimiteri comunali.

I servizi sono gestiti sulla base di un accordo quadro, scadente nel 2025, e di singoli disciplinari economico-tecnici, con scadenze annuali, che definiscono le caratteristiche economiche e quali-quantitative dei servizi affidati nonché degli investimenti da effettuarsi.

L'attività della società è improntata alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria, anche in considerazione della gestione, controllata dall'Ente, dei servizi affidati, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 c. 2 del TUSP.

L'Ente definisce indirizzi e obiettivi strategici e valuta la coerenza degli stessi con le azioni messe in campo dalla società in coerenza con quanto stabilito dallo Statuto societario e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni adottato dall'Ente.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 10.03.2022 è stato approvato il Budget 2022-2024 e il relativo piano degli investimenti. Per l'esercizio 2023, a favore del Comune di Como, per la

gestione delle aree della sosta veniva previsto un corrispettivo di euro 3.016.000,00 oltre Iva e di euro 100.000,00 per la gestione delle lampade votive. A favore della società invece era previsto un corrispettivo di euro 1.150.000,00 oltre Iva per la gestione impianti sportivi.

Con la deliberazione n. 14 del 03.02.2022 la Giunta Comunale ha formulato per la società, quale obiettivo del triennio 2022-2024, ai sensi del comma 5 dell'art. 19 del TUSP, i seguenti indirizzi e obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento:

- a) perseguimento dell'equilibrio economico, finanziario e patrimoniale, cioè dell'equilibrio fra i costi e i ricavi, fra le entrate e le uscite finanziarie, fra l'attivo e il passivo;
- b) uniformità della gestione operativa ai principi di sana gestione, di trasparenza e di contenimento della spesa, in particolare quella del personale mediante una previa valutazione di tutte le implicazioni sia in termini di effettiva economicità, sia sotto il profilo dell'efficienza e del buon andamento dell'attività amministrativa;
- c) attenzione al contenimento di alcune categorie di costi, con limitazione e riduzione degli oneri relativi alle spese per missioni e trasferte dell'organo amministrativo e del personale, alle spese per materiali di consumo, cancelleria, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni;
- d) contenimento delle spese per studi e incarichi di consulenza (ovvero prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi, consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e patrocinio della società, ed in generale spese non riferibili a servizi professionali affidati per sopperire a carenze organizzative o altro): tali costi andranno contenuti nel limite massimo della media della spesa sostenuta nei due esercizi precedenti a quello di riferimento, salvo casi opportunamente motivati e preventivamente autorizzati;
- e) per quanto attiene le spese relative al personale, divieto di assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali;
- f) per quanto attiene gli oneri contrattuali, l'eventuale distribuzione di premi di risultato o incentivi al personale, dovrà essere valutata ed effettuata sulla base di criteri oggettivi e misurabili e la corresponsione potrà avvenire solo in caso di raggiungimento di risultati economici positivi e di obiettivi assegnati raggiunti;

➤ indirizzi specifici su alcune voci di spesa significative e rientranti nell'aggregato delle spese di funzionamento Srl:

- g) per quanto riguarda affidamenti di incarichi e collaborazioni, attuare una procedura che preveda la pubblicazione di un avviso pubblico, salvo specifica motivazione;
- h) per quanto riguarda le spese del personale, non adottare provvedimenti di aumento del livello di inquadramento contrattuale del personale per lo svolgimento delle medesime funzioni e attività e non applicare incrementi retributivi non previsti o eccedenti i limiti previsti dal contratto collettivo applicato;
- i) per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, fermo restando il ricorso al mercato elettronico, avvalersi, dove possibile, delle convenzioni Consip, e, qualora non siano applicabili tali convenzioni, richiedere, anche per importi inferiori alle soglie previste da leggi o regolamenti, più preventivi;
- j) non concedere sponsorizzazioni se non per eventi sportivi che si tengono sul territorio comunale e, in via eccezionale, per eventi di particolare rilievo, di interesse strategico per la città e comunque non oltre gli importi previsti nel budget.

Dall'esame ricognitivo effettuato, risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 4 e 20 del TUSP relative al vincolo di scopo e al vincolo di attività. Nello specifico:

- 1) le attività svolte dalla società riferite ai diversi servizi sopra elencati sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1 – vincolo di scopo) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" (art. 4, comma 2, lett. a) – vincolo d'attività);
- 2) la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- 3) non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;

- 4) la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- 5) la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio;
- 6) non necessitano ulteriori provvedimenti di contenimento dei costi di funzionamento;
- 7) non necessitano provvedimenti di aggregazione.

Alla luce degli elementi di cui sopra, si conferma la valutazione delle precedenti revisioni ritenendo questa partecipazione ancora strategica e che non necessita di provvedimenti di razionalizzazione.

Si CONFERMA IL MANTENIMENTO.

Considerata inoltre la scadenza del 2025 relativa agli affidamenti in house, l'Amministrazione ha già avviato un procedimento valutativo per decidere se mantenere o meno tale forma di gestione e se ridurre od implementare i servizi affidati.

A seguito di una prima valutazione di quanto sopra, con delibera G.C. 432 del 06.12.2023 avente oggetto "Indirizzi per l'affidamento a società in house providing di spl attualmente gestiti dalla Società Como Servizi Urbani srl" è stata deliberata l'analisi dell'attuale assetto gestorio di tutti gli impianti sportivi per valutare quali siano le soluzioni operative migliori per i singoli impianti.

Con successiva delibera G.C. n° 107 del 10.04.2024 è stato dato l'avvio dei singoli procedimenti istruttori per la valutazione, a cura del relativo Settore di appartenenza, delle modalità gestorie di ciascun servizio attualmente affidato a CSU srl.

2. COMO ACQUA S.R.L.

Il Comune di Como partecipa alla società Como Acqua S.r.l., società interamente pubblica costituita dalla Provincia di Como, per la gestione del servizio idrico integrato (S.I.I.) qualificato come servizio pubblico a rilevanza economica, nel territorio dei Comuni dell'Ambito di Como. Il Comune di Como vi ha aderito con provvedimento del Consiglio Comunale n. 93 del 16.10.2014.

La società d'ambito, costituita sulla base dei principi dell'*in house providing* e quindi con i requisiti del controllo analogo, beneficia dell'affidamento diretto del servizio da parte dell'organismo provinciale. Lo Statuto declina il controllo analogo in maniera conforme alla normativa sia comunitaria che nazionale. Si tratta della fattispecie di controllo analogo congiunto. E' istituita, ai fini dell'esercizio di tale controllo, apposita Commissione.

Il procedimento di incorporazione dei gestori del SII è stato perfezionato a dicembre 2018 per cui dall'1.01.2019, con l'efficacia dell'atto di fusione per incorporazione e scissione societaria, Como Acqua è subentrata nella gestione del servizio idrico svolto dalle ex SOT e quindi è divenuta pienamente operativa dal punto di vista industriale. Per effetto della fusione, da tale data la quota di partecipazione dell'ente nella società Como Acqua S.r.l. è passata dal 15,453% al 2,09%.

L'1.01.2021 infatti Como Acqua S.r.l. è subentrata nelle gestioni di Comodepur Scpa, gestore non salvaguardato, relative al servizio depurazione e collettamento.

Nel 2021, inoltre, è stato completato il processo di subentro nelle "gestioni in economia", che per il Comune di Como riguarda la rete fognaria.

Dal nuovo esame ricognitivo effettuato, si rileva che Como Acqua rimane il gestore unico del S.I.I. e la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4. Le condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate:

- 1) le attività svolte dalla società riferite ai diversi servizi sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2; inoltre è da ricordare che la

costituzione di questa società è avvenuta in attuazione della disciplina del riordino del Servizio Idrico Integrato in ambito provinciale, applicandosi quindi anche la deroga di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016;

- 2) la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- 3) essendo Como Acqua incaricata della gestione unica del S.I.I. in provincia di Como, non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- 4) la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- 5) la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio;
- 6) non risultano agli atti provvedimenti di cui alla lett. f) dell'art. 20;
- 7) non necessitano provvedimenti di aggregazione, poiché la medesima è il soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato, destinato ad assorbire tutte le altre entità che operano in tale settore in ambito provinciale.

Alla luce di quanto sopra esposto, la società assume un ruolo strategico nella gestione ed erogazione di un servizio essenziale e primario per il territorio provinciale e non può, proprio per le finalità che persegue e le motivazioni che ne hanno determinato la costituzione, essere interessata da ipotesi di alienazione o razionalizzazione. Rientra altresì nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, in quanto l'attività e le modalità di esercizio sono stabilite dalla legge.

L'Ente ritiene pertanto di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO.**

3. VILLA ERBA SPA

Il Comune di Como, unitamente al Comune di Cernobbio ed altri enti, è socio fondatore della società il cui oggetto sociale prevede l'istituzione, la costruzione e la gestione di un centro fieristico – congressuale – espositivo, nonché la promozione ed organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, e lo svolgimento di convegni e congressi a sostegno dell'economia generale e della promozione turistica della provincia di Como.

Alla società, allo scopo di rendere possibile il perseguimento dell'oggetto sociale, è stato assegnato in concessione con scadenza, nel 2105, il compendio immobiliare denominato "Villa Erba" comprendente, oltre al centro fieristico di nuova costruzione, anche la dimora storica di proprietà dei soci enti pubblici: Comune di Como, Comune di Cernobbio, Camera di Commercio e Provincia di Como in ragione del 25% ciascuno.

La società si occupa direttamente, anche se non esclusivamente, del citato compendio immobiliare, assicurandone la cura, le manutenzioni e la valorizzazione, importanti attività cui gli enti proprietari non potrebbero provvedere in modo diretto, se non con un aggravio di costi sia in termini di spese per manutenzione ordinaria che di personale, direttamente a carico dei propri bilanci. La gestione e la cura del compendio, obiettivo oggettivamente irrinunciabile deve peraltro essere perseguita necessariamente con una gestione comune degli Enti proprietari. In altri termini, l'obiettivo può essere perseguito solo con un organismo in comune, quale appunto la Società.

La società, tra il 2012 e il 2017, presentava perdite d'esercizio rilevanti, ma nello stesso documento si evidenziava la predisposizione di un business plan che prevedeva un sostanziale recupero dei margini di economicità della gestione. Negli esercizi 2018 e 2019 infatti la società ha rilevato utili d'esercizio, a dimostrazione della validità del business plan predisposto. Nel 2020 però, a causa dell'emergenza sanitaria e della conseguente sospensione dell'attività tipica di questa azienda, il bilancio ha chiuso con una perdita – portata a nuovo – di euro 1.140.749,00.

Nel 2021 la società ha conseguito un utile di euro 1.644.387,00, destinato a parziale copertura delle perdite pregresse, nel 2022 ha chiuso l'esercizio con un utile di euro 1.462.011,00 ed infine nel 2023

ha registrato un utile pari ad euro 1.777.025,00 confermando il trend positivo degli ultimi anni. La quota di euro 859.050,00 andrà a copertura delle perdite degli esercizi precedenti mentre la somma di euro 88.851,00 andrà a riserva legale. Per la prima volta si è proceduto alla distribuzione dei dividendi fra i soci con un dividendo pari a euro 0,06 per singola azione per un ammontare generale di euro 119.988,00 ed in particolare per il Comune di Como per l'importo di euro 8.773,68.

Nel corso del 2019 la società è stata ricapitalizzata, per un totale di euro 2.000.000,00, con l'obiettivo strategico di mantenere il posizionamento nel settore fieristico/congressuale a livello territoriale. A febbraio del 2022 si è pervenuti alla sottoscrizione di un accordo di programma per la riqualificazione del compendio, i cui lavori sono finanziati con l'aumento di capitale descritto, nel quale è riconosciuta come missione essenziale della Società l'esercizio di attività fieristica quale attività di promozione e sostegno dell'economia tessile che si caratterizza come eccellenza dell'industria territoriale. Tale Accordo di Programma è finalizzato a sostenere l'attività di Villa Erba Spa, esaltando il valore pubblico della struttura. L'Accordo ha validità fino alla completa realizzazione di tutti gli interventi in esso previsti con collaudo degli stessi, e resterà efficace sin tanto che non risultino adempite tutte le obbligazioni, quindi almeno fino al 2024.

Analizzando l'oggetto sociale di Villa Erba Spa si rileva che l'attività è diretta all'organizzazione, promozione e gestione di eventi fieristici, congressuali, espositivi, nonché alla gestione del centro fieristico, così da concorrere allo sviluppo economico e alla promozione turistica e ambientale dell'intera Provincia di Como.

Le attività congressuali e quelle legate agli eventi fieristici sono indubbiamente fondamentali e indispensabili per lo sviluppo economico del territorio considerata la vocazione turistica della città di Como. La Società soddisfa quindi la finalità istituzionale legata alla promozione del turismo, del commercio e delle attività economiche. La Villa inoltre è una proprietà comune, per la cui gestione è indispensabile appunto un organismo comune ai proprietari qual è la Società.

L'intenzione dell'Amministrazione Comunale è che il mantenimento della società sia volto al miglioramento della sua redditività, allo sviluppo economico e alla promozione territoriale, allo scopo di garantire in via indiretta i migliori vantaggi alla cittadinanza con una mission societaria più aderente alle necessità.

A tale scopo a fine anno 2022 si è avviato un confronto con i rappresentanti degli organi sociali. Le interlocuzioni con la governance sono continue per valutare insieme le migliori strategie aziendali.

Dall'esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 del TUSP e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate perché:

- 1) le attività svolte dalla società, per i motivi sopra elencati, sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4, vincolo di scopo) e rientrano nel comma 7 dell'art. 4 (vincolo di attività);
- 2) la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri mentre l'organico aziendale è pari a 13 unità);
- 3) la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- 4) la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- 5) la società non ha riportato risultati negativi per quattro esercizi nel quinquennio e gestisce servizi di interesse generale;
- 6) non risultano agli atti provvedimenti di cui alla lett. f) dell'art. 20;
- 7) non necessitano provvedimenti di aggregazione.

Alla luce degli elementi di cui sopra, e considerato che l'analisi dell'oggetto sociale fa emergere senza dubbio la presenza e l'attualità dell'interesse generale che la partecipazione dell'ente nella

società Villa Erba S.p.A. consente di perseguire, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) D.Lgs. 175/2016, con lo scopo di meglio utilizzare lo strumento societario per il soddisfacimento di bisogni della collettività anche attraverso il miglioramento della redditività della stessa.

4. SPT HOLDING SPA

La Società svolge una doppia funzione: da un lato è proprietaria degli impianti e dotazioni patrimoniali essenziali per l'espletamento del servizio di trasporto pubblico locale, beni che deve mettere a disposizione del gestore del TPL, dall'altro lato è proprietaria di una quota di partecipazione maggioritaria (50,95%) nella società ASF Autolinee S.r.l. che è soggetto gestore del TPL.

La società gestisce inoltre parcheggi in parte su un immobile di proprietà e in parte su immobile in concessione dal Comune di Como.

L'attività prevalente, rilevabile dal codice Ateco, è locazione immobiliare di beni propri o in leasing, ma l'oggetto sociale è legato alla costruzione e manutenzione di impianti o strumentazione legata al trasporto pubblico o al trasporto "Turistico", oltre che alla realizzazione e gestione di parcheggi.

Il settore del trasporto pubblico locale è stato riorganizzato dal punto di vista legislativo con l'istituzione di Agenzie della Mobilità con competenze territoriali sovra-provinciali alle quali è stato demandato il compito della programmazione dei servizi, mediante la definizione di piani di trasporto dei bacini e la gestione dei bandi e delle procedure di gara per la concessione del servizio di trasporto pubblico locale.

Nel corso del 2016 è stata costituita l'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese che, a decorrere dall' 1.7.2016, è subentrata nella titolarità dei contratti già stipulati. Attualmente, quindi, tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale per cui il Comune di Como non ha autonomo potere decisionale.

Nella Revisione Periodica riferita alla situazione al 31.12.2017, l'Ente aveva ritenuto di confermare il mantenimento della partecipazione, con l'obiettivo di realizzare, così come deliberato dal Consiglio Comunale con provvedimento n. 46 del 16.7.2018, l'operazione di fusione del Consorzio Pubblico Trasporti S.p.A. (società di cui il Comune di Como non è socio) in SPT Holding S.p.A..

Con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 17.04.2023 è stato approvato anche dal Comune di Como il progetto di fusione inversa per incorporazione delle società SPT Holding S.p.A. e CPT S.p.A. con l'obiettivo di creare un unico soggetto che si occupi della mobilità sul territorio (ad esclusione della navigazione del lago di Como) con vantaggi anche tariffari, tramite l'adozione di titoli di viaggio di tipo "integrato" e la riduzione di costi amministrativi, gestionali e organizzativi attraverso la concentrazione di competenze in un'unica società.

Il processo di fusione inversa si è concluso il 29.06.2023 con la sottoscrizione dell'atto notarile. A decorrere dal 30.06.2023 tutte le attività della società incorporata Consorzio Pubblico Trasporti – CPT Spa (di cui il Comune di Como non è socio) sono dunque state trasferite alla società SPT Holding Spa.

Gli effetti fiscali della fusione decorrono dal 1° gennaio 2023 mentre gli effetti giuridici decorrono dal 30 giugno 2023 secondo l'art. 2504 bis, comma 2, del Codice civile.

Con riferimento al TUSP, dall'esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate perché:

- 1) le attività svolte dalla società sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4, vincolo di scopo) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" (art. 4, comma 2 lett. d, vincolo di attività);
- 2) la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri);
- 3) la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- 4) la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;
- 5) la società non ha riportato risultati negativi nel quinquennio e ha distribuito all'ente dividendi;

Alla luce degli elementi di cui sopra, l'Ente ritiene quindi di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO**

ASF AUTOLINEE SRL

La società è detenuta per il 50,95% da SPT Holding Spa (direttamente partecipata dal Comune di Como), per il 49% da Omnibus Partecipazioni S.r.l. e per lo 0,05% da Ferrovienord S.p.A..

La Società svolge il servizio di trasporto pubblico locale di passeggeri a Como e Provincia dal 1° luglio 2005, a seguito di gara. La scadenza contrattuale inizialmente fissata al 30 giugno 2012 è stata ripetutamente prorogata sulla base di provvedimenti legislativi regionali, nell'ottica di una revisione dell'intero sistema del TPL che prevede la creazione di Agenzie della Mobilità a livello di bacino sovra-provinciale alle quali è demandato il compito della programmazione dei servizi e lo svolgimento delle gare per il TPL.

Nel corso del 2016 è stata costituita l'Agenzia per il TPL del bacino di Como, Lecco e Varese che, a decorrere dall' 1.7.2016, è subentrata nella titolarità dei contratti già stipulati. Attualmente, quindi, tutti gli adempimenti relativi all'affidamento del servizio spettano all'Agenzia per il trasporto pubblico locale per cui il Comune di Como non ha autonomo potere decisionale. L'Agenzia si occuperà delle procedure di gara.

A tal proposito si precisa inoltre che, a causa dell'emergenza sanitaria, la Regione Lombardia aveva posticipato l'avvio delle procedure di gara per un massimo di 24 mesi dal termine dello stato di emergenza (fissato al 31 marzo 2022). L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha prorogato il contratto di concessione del servizio ad ASF AUTOLINEE Srl sino al 31.12.2023. Pertanto, al momento, si può ipotizzare che la data del subentro del nuovo gestore avverrà nel 2025.

Ne deriva che ASF Autolinee Srl rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 20 del TUSP. Si ritiene pertanto di analizzare la situazione della partecipata e valutare i criteri che ne consentono il mantenimento.

Dall'esame ricognitivo effettuato, si rileva che la partecipazione da parte dell'ente nella società è ammessa ai sensi dell'art. 4 del TUSP e che le altre condizioni di cui all'art. 20 sono rispettate perchè:

- 1) le attività svolte dalla società, per i motivi sopra elencati, sono indispensabili e rivolte al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (comma 1 art. 4, vincolo di scopo) e sono qualificabili come "servizio di interesse generale" (art. 4, comma 2 lett. d, vincolo di attività);
- 2) la società ha un numero di amministratori inferiore a quello dei dipendenti (la governance societaria è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri mentre l'organico aziendale è pari a circa 460 unità);
- 3) la società non svolge attività analoga o simile a quella svolta da altre partecipate del gruppo;
- 4) la società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente;

- 5) la società non ha riportato risultati negativi per quattro esercizi nel quinquennio e gestisce servizi di interesse generale;
- 6) non risultano agli atti provvedimenti di cui alla lett. f) dell'art. 20;
- 7) non necessitano provvedimenti di aggregazione.

La società rispetta il criterio del fatturato medio superiore a 1.000.000 euro per il triennio precedente e ha ricevuto contributi in conto esercizio nel 2023 per euro 87.525,00, iscritti tra gli "altri ricavi" di cui alla lett. A5 del Conto economico. La società inoltre non ha riportato risultati negativi nel quinquennio.

Ciò considerato, l'Ente ritiene di **CONFERMARE IL MANTENIMENTO** della partecipazione indiretta, in attesa dell'evoluzione circa l'affidamento del servizio mediante gara da parte dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese.

7 - SCHEDE TECNICHE

Si riportano a seguire le schede di dettaglio predisposte secondo le indicazioni e i modelli forniti dal MEF, delle società non quotate in cui il comune di Como detiene partecipazioni, con lo scopo di verificare che le stesse rispettino le prescrizioni contenute nel Decreto n. 175/2016 per il loro mantenimento.

ASF AUTOLINEE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02660190139
Denominazione	ASF AUTOLINEE SRL
Data di costituzione della partecipata	20.02.2002
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no
La società è una "Società benefit"	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CO
Comune	Como
CAP	22100
Indirizzo	Via Asiago n.16/18
Telefono	031 247 111
Pec	segreteria@pec.asfautolinee.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane	H 49.31

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽⁴⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Riferimento normativo società di diritto singolare	---
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	----
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	---

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	460
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	100.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	34.0000 lordo

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	5.904.383	7.554.173	8.530.950	4.516.428	5.078.817

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.730.107	38.625.468	33.996.080
A5) Altri Ricavi e Proventi	13.296.120	17.402.590	15.211.775
di cui Contributi in conto esercizio	87.525	3.348.214	7.077.757

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione indiretta
Codice Fiscale Tramite	01815060130
Denominazione Tramite (organismo)	SPT HOLDING SPA
Quota detenuta dalla Tramite nella società	50,95

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Nel caso di società partecipata indirettamente, in via generale, inserire il tipo di controllo esercitato dall'Amministrazione sulla "tramite".

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di servizi economici di interesse generale a rete - affidato con procedura ad evidenza pubblica - anche fuori ambito territoriale di riferimento (art.4, c. 9bis)
Descrizione dell'attività	Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Note	L'Agenzia del Trasporto Pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese ha prorogato il contratto di concessione del servizio di T.P.L. ad ASF AUTOLINEE Srl sino al 31.12.2025 con delibera n. 62 del Consiglio di Amministrazione.

COMO ACQUA SRL

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03522110133
Denominazione	COMO ACQUA SRL
Data di costituzione della partecipata	28.04.2014
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no
La società è una "Società benefit"	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Co
Comune	Como
CAP	22100
Indirizzo	Via Borgo Vico 148
Telefono	031 5375242
FAX	031 5375243
Pec	info@pec.comoaacqua.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua	360000

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	---

§ Occorre selezionare "SI" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	299
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	173.760
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	32.760

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.818.524	1.904.925	2.099.553	1.982.326	1.177.355

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	82.260.008	82.068.586	61.920.666
A5) Altri Ricavi e Proventi	6.166.119	7.826.830	1.547.628
di cui Contributi in conto esercizio	4.415.012	4.340.418	20.517

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	2,09%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo congiunto

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Note	

SPT HOLDING SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01815060130
Denominazione	SPT HOLDING SPA
Data di costituzione della partecipata	23.02.1989
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no
La società è una "Società benefit"	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CO
Comune	Como
CAP	22100
Indirizzo	Via Francesco Anzani 37
Telefono	031.2744511
Pec	sptspa@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Gestione di immobili propri	682001

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	no
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	--
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	---

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	36.000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	22.000

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	3.390.282	3.902.791	4.419.685	2.416.883	3.577.995

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.064.790	1.587.654	1.606.946
A5) Altri Ricavi e Proventi	447.346	51.327	21.065
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	35,74%
Tipo di controllo*	controllo congiunto per effetto di norme statutarie

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
Attività svolta dalla Partecipata	autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d)
Descrizione dell'attività	Realizzazione e a gestione di servizi pubblici di trasporto, di qualunque specie, al fine di promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali interessate
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Note	<p>Il processo di fusione inversa si è concluso il 29.06.2023 con la sottoscrizione dell'atto notarile.</p> <p>A decorrere dal 30.06.2023 tutte le attività della società incorporata Consorzio Pubblico Trasporti – CPT Spa (di cui il Comune di Como non è socio) sono dunque state trasferite alla società SPT Holding Spa.</p> <p>Gli effetti fiscali della fusione decorrono dal 1° gennaio 2023 mentre gli effetti giuridici decorrono dal 30 giugno 2023 secondo l'art. 2504 bis, comma 2, del Codice civile.</p>

COMO SERVIZI URBANI S.R.L.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	02323170130
Denominazione	COMO SERVIZI URBANI SRL
Data di costituzione della partecipata	08.05.1997
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato di attività della partecipata	attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no
La società è una "Società benefit"	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CO
Comune	Como
CAP	22100
Indirizzo	Via Italia Libera 18/a
Telefono	031.262256
Email	info@csusrl.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Gestione di parcheggi e autorimesse	52.21.5

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	--
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato §	si
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da:	MEF (direttiva 9 settembre 2019)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	---

§ Occorre selezionare "Sì" se la società è a **controllo pubblico** (esercitato da una o più pubbliche amministrazioni congiuntamente), svolge attività economiche protette da **diritti speciali o esclusivi**, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato ed ha adottato un sistema di **contabilità analitica e separata** secondo le indicazioni dettate dal MEF con la direttiva del 9 settembre 2019 (ai sensi del dell'art.6, c.1, TUSP) ovvero secondo le indicazioni dettate dall'Autorità di settore. Si ricorda che per diritti esclusivi o speciali si intendono i diritti concessi da un'autorità competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata, avente l'effetto di riservare, rispettivamente, a uno o più operatori economici l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori economici di esercitare tale attività

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	49
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	29.923,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	14.560,00

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	24.976,00	10.941,00	20.063,00	45.366,00	43.867,00

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.135.220,00	8.701.341,00	7.259.912,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	797.266,00	710.202,00	650.089,00
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	103.376,00

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	100%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo analogo

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione nei settori della mobilità, impianti sportivi, servizi di ormeggio aree portuali, illuminazione votiva cimiteriale
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) ⁽¹¹⁾	si
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione)	mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione	2025
Note	Delibera di Giunta n. 107 del 10.0.2024 avente per oggetto l'avvio di procedimenti istruttori per la valutazione delle modalità gestorie dei servizi attualmente affidati a Como Servizi Urbani s.r.l.

VILLA ERBA SPA

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	01620430130
Denominazione	VILLA ERBA SPA
Data di costituzione della partecipata	1986
Forma giuridica	Società per azioni
Stato di attività della partecipata	attiva
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	no
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	no
La società è un GAL	no
La società è una "Società benefit"	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	CO
Comune	Cernobbio
CAP	22012
Indirizzo	Largo Luchino Visconti 4
Telefono	031.3491
Email	villaerba@pec.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Organizzazione di convegni e fiere	82.30.00

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare	no
Società a controllo pubblico che adotta un sistema di contabilità analitica e separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi svolte insieme ad altre attività in regime di mercato	no
Specificare se le regole per la contabilità separata sono dettate da	----
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione	---

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2023
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	13
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	39.442
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	27.001

NOME DEL CAMPO	2023	2022	2021	2020	2019
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.777.026	1.541.410	1.644.387	-1.140.749	349.565

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2023	2021	2021
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.101.530	13.293.629	5.509.289
A5) Altri Ricavi e Proventi	143.821	205.684	3.224.975
di cui Contributi in conto esercizio	38.582	27.687	2.785.492

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	7,312%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo*	controllo congiunto per effetto di patti parasociali

*Per la definizione di controllo si rinvia all'atto di [orientamento del 15 febbraio 2018](#) emanato della Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP e alla deliberazione della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, 20 giugno 2019, n. 11/SSRRCO/QMIG/19.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
Attività svolta dalla Partecipata	gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici (Art. 4, c. 7)
Descrizione dell'attività	Gestione di spazi fieristici e organizzazione di eventi fieristici
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5)	no
Esito della revisione periodica	mantenimento senza interventi
Note	

Como, novembre 2024

Il Direttore del Settore
 “Risorse Finanziarie, Società Partecipate e Provveditorato
 Organizzazione e Risorse Umane”

Dott.ssa Rosella Barneschi

L'Assessore
 Dott.ssa Monica Doria